



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71




Disegno di legge presentato dalla parlamentare del PD Elena Ferrara,

- proposta di legge 27/01/2014 ddl 1261
- testo approvato il 20/05/2015 ddl 1261
- testo approvato 31/01/2017 ddl 1261
- legge approvata il 29 maggio 2017, n.71
- legge entrata in vigore il 18 giugno 2017



## Articolo 1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.



bullo e vittima



## Articolo 1 Finalità e definizioni

2. Ai fini della presente legge, per «**cyberbullismo**» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.



qualunque forma



realizzata per via telematica,



scopo intenzionale e predominante



3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

colui a cui inoltrare la domanda per la rimozione di un contenuto lesivo per il minore



## Art. 2 Tutela della dignità del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

possibilità di richiedere l'oscuramento dei dati personali del minore

possibilità di chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali se il gestore non sia intervenuto entro i tempi indicati dalla legge



## art. 3 Piano di azione integrato

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il

### **tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**

di cui fanno parte rappresentanti:

- Ministero dell'interno,
- Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con la funzione di coordinamento
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
- Ministero della giustizia,
- Ministero dello sviluppo economico
- Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Garante per l'infanzia e l'adolescenza
- Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori,
- Garante per la protezione dei dati personali,
- Associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere,
- operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet,
- una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori
- una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo



## Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo compiti:

- entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo
- un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni
- con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet e relativo un comitato di monitoraggio
- le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole
- periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati



## Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. adozione linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole che includono per il triennio 2017-2019:
2.
  - la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
  - la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
  - la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
  - un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca



## Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un **referente** con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.



## Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di **bandi** per il finanziamento di progetti per promuovere sul territorio azioni integrate di **contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità** al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto

elaborati da **reti di scuole**, in collaborazione con:

- i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia,
- le Prefetture - Uffici territoriali del Governo
- gli enti locali,
- i servizi territoriali,
- le Forze di polizia
- associazioni ed enti



## Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Le **istituzioni scolastiche** di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono **l'educazione all'uso consapevole della rete internet** e ai **diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche**, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari

—————> *promuovere la media literacy*

I **servizi territoriali**, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a **sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo** nonché a **rieducare**, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, **i minori artefici di tali condotte**.

—————> *cura del minore*



## Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con **specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo** e relative **sanzioni disciplinari** commisurate alla gravità degli atti compiuti.

### **obblighi del dirigente scolastico:**

- informazione tempestiva ai genitori o tutori del minore
- attivazione adeguate azioni di carattere educativo

### **integrazioni:**

- regolamenti delle istituzioni educative
- patto educativo di corresponsabilità



## **Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48**

La legge prevede che la **Polizia postale e delle comunicazioni relazioni** con **cadenza annuale** al tavolo tecnico sugli **esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo**.

La legge stanZIA **203.000 euro** per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per le esigenze connesse allo svolgimento delle **attività di formazione** in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo



## Art. 7 Ammonimento

la legge prevede nei casi in cui un minore compia un azione di cyberbullismo contro un altro minore ma che non venga presentata querela e' applicabile la procedura di **ammonimento**

Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il **minore**, unitamente ad **almeno un genitore** o ad altra persona esercente la **responsabilità genitoriale**.